



## UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione  
iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5099

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

## UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA

### Piano individuale pensionistico di tipo Assicurativo - Fondo pensione

#### CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

(ultimo aggiornamento: 01/10/2020)

#### INDICE

**Parte I) Oggetto del contratto**

- Art. 1 Prestazioni assicurate
- Art. 2 Premio

**Parte II) Conclusione del contratto e diritto di recesso**

- Art. 3 Conclusione del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione e termine della fase di accumulo
- Art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 5 Diritto di recesso

**Parte III) Regolamentazione nel corso della durata contrattuale**

- Art. 6 Spese gravanti sui premi, importo netto da investire
- Art. 7 Opzioni di investimento. Percentuali di ripartizione
- Art. 8 Riallocazione della Posizione individuale
- Art. 9 Capitale in Quote: valore unitario delle Quote e date di valorizzazione
- Art. 10 Capitale Rivalutabile: modalità di rivalutazione durante la fase di accumulo
- Art. 11 Trasferimento, riscatto o anticipazione
- Art. 11 bis Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
- Art. 12 Facoltà di riscossione di un capitale al termine della fase di accumulo
- Art. 13 Conversione in rendita della Posizione individuale
- Art. 14 Condizioni integrative relative all'Opzione F

**Parte IV) Pagamenti della Compagnia**

- Art. 15 Pagamenti della Compagnia

**Parte V) Legge applicabile e fiscalità**

- Art. 16 Obblighi della Compagnia e dell'Aderente, legge applicabile
- Art. 17 Foro competente
- Art. 18 Tasse e imposte

- Allegati:**
- Coefficienti di trasformazione in rendita – Spese nella fase di erogazione**
  - Regolamento del Fondo interno**
  - Regolamento della Gestione separata**

**PARTE I) OGGETTO DEL CONTRATTO****Art. 1 Prestazioni assicurate**

Ai fini del presente contratto di assicurazione sulla vita - finalizzato a realizzare un Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione (di seguito “PIP”), istituito ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 252/2005 e successive modifiche e integrazioni - l’Aderente assume la figura di Contraente e di Assicurato.

Il contratto si sviluppa su due periodi successivi: la “fase di accumulo”, durante la quale l’Aderente versa i premi destinati ad alimentare la Posizione individuale, e la “fase di erogazione” nel corso della quale la Compagnia corrisponde all’Aderente la prestazione in forma di rendita.

Con il presente contratto la Compagnia assume i seguenti impegni:

- a) in caso di vita dell’Aderente al termine della fase di accumulo, l’erogazione agli aventi diritto della rendita annua vitalizia rivalutabile, derivante dalla conversione della Posizione individuale maturata al termine stesso (al netto della parte eventualmente da erogare in forma di capitale), mediante applicazione dell’apposito coefficiente in vigore a quel momento, come stabilito all’Art. 13;
- b) in caso di decesso dell’Aderente durante la fase di accumulo, la corresponsione, ai soggetti indicati nella parte III del Regolamento del PIP, del riscatto totale della Posizione individuale, di cui all’Art. 11, aumentato di un bonus. Il bonus consiste in una maggiorazione della Posizione individuale, calcolata sulla base dell’età assicurativa dell’Aderente alla data del decesso applicando alla Posizione individuale stessa le seguenti percentuali:
  - 10,0% per età fino a 45 anni;
  - 5,0% per età da 46 anni e fino a 55 anni;
  - 1,0% per età da 56 e fino a 69 anni;
  - 0,1% per età da 70 anni in poi.

Se l’età assicurativa dell’Aderente alla data del decesso non supera i 45 anni, l’importo da corrispondere (riscatto totale della Posizione individuale aumentato del bonus) non potrà essere inferiore alla somma dei premi versati al netto delle spese di cui all’Art. 6, eventualmente riproporzionati nel caso in cui siano intervenute liquidazioni parziali della Posizione individuale. L’età assicurativa è calcolata in anni interi alla data del decesso, arrotondata per eccesso se la frazione di anno supera 6 mesi oppure per difetto in caso contrario. **La maggiorazione della Posizione individuale non può comunque superare 50.000,00 Euro.** L’assicurazione si risolve con effetto dalle ore 24 della data del decesso.

La Posizione individuale è alimentata dai capitali progressivamente acquisiti con il versamento dei premi diminuiti delle spese indicate all’Art. 6 e ad essa concorrono anche l’eventuale capitale trasferito da altre forme pensionistiche complementari nonché eventuali versamenti per anticipazioni reintegrate secondo quanto indicato nella parte III del Regolamento del PIP.

La Posizione individuale è costituita dalla somma del Capitale in Quote e del Capitale Rivalutabile:

- 1) Il Capitale in Quote è collegato al valore delle Quote del Fondo interno “PreviGlobale” ed è pari alla somma dei due importi seguenti:
  - in relazione ai premi versati che hanno già dato luogo all’investimento in Quote, il controvalore delle Quote attribuite al contratto, ottenuto moltiplicando il loro numero per il corrispondente valore unitario riferito alla data di valorizzazione considerata, come stabilito all’Art. 9.
  - in relazione agli eventuali premi versati che non avessero ancora dato luogo all’investimento in Quote, il corrispondente importo netto da investire in Quote di cui all’Art. 6.
- 2) Il Capitale Rivalutabile è collegato al rendimento della Gestione separata “Previattiva UnipolSai” e comprende le rivalutazioni maturate secondo quanto previsto all’Art. 10.

Il Fondo interno e la Gestione separata sono disciplinati dai rispettivi Regolamenti (Allegati 2 e 3) che costituiscono parte integrante del contratto.

A fronte di ciascun versamento, l’importo complessivo netto da investire - pari al premio versato diminuito delle spese indicate all’Art. 6 - viene destinato al Capitale in Quote e al Capitale Rivalutabile secondo il criterio di ripartizione stabilito all’Art. 7.

**Art. 2 Premio**

Il contratto prevede il versamento da parte dell’Aderente di un premio da corrispondere, con la frequenza prescelta, per tutta la durata della fase di accumulo, ma comunque non oltre la morte dell’Aderente.

L’importo e la frequenza di versamento del premio sono scelti dall’Aderente all’atto della sottoscrizione del contratto e possono essere successivamente variati senza necessità di preventiva comunicazione; **solo nel caso in cui sia stato attivato il pagamento a mezzo Addebito Diretto SDD (Sepa Direct Debit), l’Aderente deve preventivamente comunicare la variazione con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla successiva data di addebito.**

In qualunque momento l’Aderente può sospendere il pagamento dei premi mantenendo in vigore il contratto per le prestazioni già acquisite e può successivamente riprendere i versamenti; inoltre ha facoltà di versare premi aggiuntivi.

Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, **ogni versamento deve essere intestato o girato al competente intermediario incaricato, espressamente in tale qualità, e può essere corrisposto, a scelta dell'Aderente, con una delle seguenti modalità:**

- **assegno bancario, postale o circolare non trasferibile;**
- **bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) su conto corrente bancario o postale, altri mezzi di pagamento bancario o postale oppure, ove previsti, sistemi di pagamento elettronico. In tali casi la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta all'intermediario incaricato, o con la data dell'operazione, se successiva a quella di valuta.**

In ogni caso il primo premio versato deve essere corrisposto tramite una modalità di pagamento diversa da Addebito diretto SDD.

È comunque fatto divieto all'intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

## **PARTE II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO**

### **Art. 3 Conclusione del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione e termine della fase di accumulo**

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui l'Aderente, a seguito della sottoscrizione del Modulo di Adesione, ha ricevuto comunicazione dell'accettazione della Compagnia o, in mancanza, nel momento in cui la polizza è stata sottoscritta da entrambe le parti, ovvero la Compagnia abbia consegnato all'Aderente la polizza dalla stessa sottoscritta.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza (decorrenza) indicata in polizza, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il primo premio. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del primo premio siano avvenuti successivamente alla decorrenza, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o del giorno, se successivo, di conclusione del contratto.

A seguito della Richiesta dell'Aderente, effettuata ai sensi dell'Art. 15, di accedere alla prestazione pensionistica, la fase di accumulo termina alle ore 24 del giorno di accertamento da parte della Compagnia dei requisiti previsti dalla normativa vigente; il giorno di accertamento è stabilito entro il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte della Compagnia di tutta la documentazione necessaria e dell'esito contabile di tutti i versamenti emessi.

### **Art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere esatte, veritiere e complete.

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Aderente, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.

### **Art. 5 Diritto di recesso**

L'Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione a:

*UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita e Soluzioni Welfare Integrate  
Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna*

**mediante raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto.**

L'esercizio del diritto di recesso libera la Compagnia e l'Aderente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata relativa al recesso, la Compagnia rimborsa all'Aderente il contributo da questi eventualmente corrisposto. Detto importo viene diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle Quote acquisite determinato moltiplicando il loro numero per la differenza fra i corrispondenti valori unitari applicati ai sensi dell'Art. 9 per il disinvestimento delle Quote e quelli che erano stati applicati per l'investimento in Quote.

## **PARTE III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE**

### **Art. 6 Spese gravanti sui premi, importo netto da investire**

La Compagnia trattiene il 4,0% di ciascun premio versato.

Il premio versato diminuito delle spese suddette costituisce l'importo complessivo netto da investire.

Costituiscono importo complessivo netto da investire anche l'eventuale capitale trasferito da altre forme pensionistiche complementari nonché eventuali versamenti per anticipazioni reintegrate.

Moltiplicando l'importo complessivo netto da investire per la percentuale di ripartizione in vigore per il Fondo interno alla data del versamento, secondo quanto stabilito all'Art. 7, si ottiene l'importo netto da investire in Quote. Dividendo l'importo netto da investire in Quote per il valore unitario delle stesse riferito alla data di valorizzazione di cui all'Art. 9, si ottiene il corrispondente numero di Quote acquisite.

L'importo netto da investire in Capitale Rivalutabile è pari alla differenza fra l'importo complessivo netto da investire e l'importo netto da investire in Quote. Il corrispondente Capitale Rivalutabile acquisito è uguale all'importo netto da investire in Capitale Rivalutabile.

#### **Art. 7 Opzioni di investimento. Percentuali di ripartizione**

All'atto della sottoscrizione del contratto l'Aderente sceglie una delle due seguenti opzioni di investimento per la fase di accumulo: "Combinazione Libera" e "Programma Life Cycle". Durante la fase di accumulo l'Aderente può chiedere alla Compagnia, **nel rispetto dei vincoli temporali più avanti definiti**, di passare dalla Combinazione Libera al Programma Life Cycle e viceversa.

##### a) Combinazione Libera

Optando per la Combinazione Libera, l'Aderente sceglie le percentuali di ripartizione dei versamenti tra Fondo interno e Gestione separata. Le percentuali di ripartizione indicate devono essere uguali allo 0% o al 5% o a un multiplo del 5%, fermo restando che la somma delle due percentuali indicate deve essere pari al 100%. Mentre è in vigore la Combinazione Libera, l'Aderente può chiedere alla Compagnia, **nel rispetto dei vincoli temporali più avanti definiti**, la modifica della ripartizione, con effetto sui versamenti emessi successivamente alla data di ricevimento della richiesta, e/o la riallocazione della Posizione individuale tra il Capitale in Quote e il Capitale Rivalutabile, come descritta all'Art. 8.

In caso di passaggio dal Programma Life Cycle alla Combinazione Libera, nella richiesta di passaggio l'Aderente deve indicare le percentuali di ripartizione da applicare ai versamenti emessi successivamente alla data di ricevimento della richiesta e può anche chiedere la riallocazione della Posizione individuale che, in tal caso, sarà effettuata alla data di valorizzazione di cui all'Art. 9.

##### b) Programma Life Cycle

Scegliendo il Programma Life Cycle, l'Aderente affida ad un meccanismo automatico, in funzione dell'età compiuta, l'individuazione delle percentuali di ripartizione dei versamenti nonché la riallocazione della Posizione individuale in base alle stesse percentuali, ottenendo il progressivo spostamento dal Fondo interno alla Gestione separata e, quindi, dal Capitale in Quote al Capitale Rivalutabile, come da tabella riportata sotto. Per età compiuta si intende quella raggiunta alla data dell'ultimo compleanno trascorso.

Età compiuta dall'Aderente (anni)	Percentuali di ripartizione		Età compiuta dall'Aderente (anni)	Percentuali di ripartizione	
	Fondo interno	Gestione separata		Fondo interno	Gestione separata
fino a 42	100,0%	0,0%	53	45,0%	55,0%
43	95,0%	5,0%	54	40,0%	60,0%
44	90,0%	10,0%	55	35,0%	65,0%
45	85,0%	15,0%	56	30,0%	70,0%
46	80,0%	20,0%	57	25,0%	75,0%
47	75,0%	25,0%	58	20,0%	80,0%
48	70,0%	30,0%	59	15,0%	85,0%
49	65,0%	35,0%	60	10,0%	90,0%
50	60,0%	40,0%	61	5,0%	95,0%
51	55,0%	45,0%	da 62	0,0%	100,0%
52	50,0%	50,0%	-	-	-

Il Programma Life Cycle comporta, a seguito del compimento dell'età indicata in tabella, la modifica delle percentuali di ripartizione con effetto sui versamenti emessi a partire dalla settimana successiva a quella del compleanno e, in base alle stesse percentuali, la riallocazione della Posizione individuale, che sarà effettuata alla data di valorizzazione di cui all'Art. 9. **Ai fini dell'effettuazione delle operazioni previste dal Programma Life Cycle, non viene considerato il compleanno dell'Aderente che eventualmente venisse a cadere nei trenta giorni dalla decorrenza del contratto e, comunque, nel periodo entro il quale è esercitabile il diritto di recesso.**

In caso di passaggio dalla Combinazione Libera al Programma Life Cycle, le percentuali di ripartizione risultanti dalla precedente tabella hanno effetto sui versamenti emessi successivamente alla data di ricevimento della richiesta e la riallocazione della Posizione individuale in base alle stesse percentuali sarà effettuata alla data di valorizzazione di cui all'Art. 9.

**Durante il Programma Life Cycle l'Aderente non può chiedere la modifica della ripartizione dei versamenti né la riallocazione della Posizione individuale.**

Ciascuna delle sottoelencate operazioni su iniziativa dell'Aderente, può essere chiesta **a condizione che sia trascorso almeno un anno dall'ultima richiesta di una qualsiasi di tali operazioni o, in assenza di precedenti operazioni richieste dall'Aderente, dalla decorrenza del contratto:**

- passaggio dalla Combinazione Libera al Programma Life Cycle o viceversa;
- nel caso sia in vigore la Combinazione Libera, modifica della ripartizione dei versamenti e/o riallocazione della Posizione individuale.

#### **Art. 8 Riallocazione della Posizione individuale**

Se sul contratto è in vigore la Combinazione Libera, l'Aderente può chiedere alla Compagnia, **nel rispetto dei vincoli temporali definiti all'Art. 7**, la riallocazione della Posizione individuale fra il Capitale in Quote e il Capitale Rivalutabile. La richiesta deve indicare le percentuali di allocazione in base alle quali sarà effettuata l'operazione. Le percentuali devono essere uguali allo 0% o al 5% o a un multiplo del 5%, fermo restando che la somma delle due percentuali indicate deve essere pari al 100%. Per ciascuna operazione di riallocazione della Posizione individuale effettuata nell'ambito della Combinazione Libera, fatte salve le prime tre operazioni che sono gratuite, è prevista una commissione pari a euro 15,00.

Contestualmente alla richiesta di riallocazione, l'Aderente può anche chiedere la modifica delle percentuali di ripartizione con effetto sui versamenti emessi successivamente alla data di ricevimento della richiesta.

Se sul contratto è in vigore il Programma Life Cycle, ai fini della riallocazione della Posizione individuale il giorno del compleanno dell'Aderente viene considerato quale data di ricevimento della richiesta di riallocazione e le percentuali di ripartizione indicate nella tabella di cui all'Art. 7 vengono utilizzate anche quali percentuali da applicare per la riallocazione della Posizione individuale.

La riallocazione consiste nelle seguenti attività:

- a) viene determinato l'ammontare che si ottiene moltiplicando l'importo della Posizione individuale riferito alla data di ricevimento della richiesta di riallocazione, per la percentuale di allocazione relativa al Capitale in Quote;
- b) l'ammontare di cui al punto a) viene confrontato con quello del Capitale in Quote, anch'esso riferito alla data di ricevimento della richiesta di riallocazione, in base all'ultimo valore unitario delle Quote disponibile;
  - b.1) se il Capitale in Quote è maggiore dell'ammontare di cui al punto a), la differenza viene riallocata dal Capitale in Quote al Capitale Rivalutabile come segue: alla data di valorizzazione di cui all'Art. 9, dalle Quote disponibili sul contratto viene disinvestito un numero di Quote pari al rapporto fra l'importo corrispondente a detta differenza e il valore unitario delle Quote riferito alla stessa data di valorizzazione; il Capitale Rivalutabile viene incrementato di un importo (importo netto da investire in Capitale Rivalutabile) pari alla suddetta differenza diminuita dell'eventuale commissione gravante sull'operazione;
  - b.2) se l'ammontare di cui al punto a) è maggiore del Capitale in Quote, la differenza viene riallocata dal Capitale Rivalutabile al Capitale in Quote come segue: alla data di valorizzazione di cui all'Art. 9, il Capitale Rivalutabile (quale risulterebbe rivalutato a tale data) viene ridotto di un importo corrispondente alla suddetta differenza; detto importo, diminuito dell'eventuale commissione gravante sull'operazione, costituisce l'importo netto da investire in Quote, utilizzato per acquisire un numero di Quote pari al rapporto fra lo stesso importo netto da investire in Quote e il valore unitario delle Quote riferito alla medesima data di valorizzazione.

#### **Art. 9 Capitale in Quote: valore unitario delle Quote e date di valorizzazione**

Il valore complessivo netto del Fondo interno PreviGlobale è suddiviso in Quote. Il loro numero viene aggiornato a seguito di ogni operazione di investimento o disinvestimento di Quote.

Tutte le Quote sono di uguale valore (valore unitario delle Quote). Il valore unitario delle Quote viene determinato alla data di valorizzazione e con le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo interno.

Per le operazioni di investimento e disinvestimento in Quote previste dal contratto sono considerati i valori unitari delle Quote relativi alla data di valorizzazione coincidente con il terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana successiva a quella in cui, a seconda della circostanza che determina l'investimento e/o il disinvestimento in Quote, cade:

- il giorno del versamento effettuato dall'Aderente;
- il giorno di ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione di recesso;
- il giorno di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di passaggio dalla Combinazione Libera al Programma Life Cycle;
- il giorno di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di passaggio dal Programma Life Cycle alla Combinazione Libera con contestuale richiesta di riallocazione della Posizione individuale;
- il giorno di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riallocazione della Posizione individuale mentre è in vigore la Combinazione Libera;
- il giorno del compleanno per le riallocazioni automatiche durante il Programma Life Cycle;

- il giorno dell'operazione di liquidazione, come stabilito all'Art.11, per trasferimento, anticipazione oppure riscatto parziale o totale (anche conseguente al decesso dell'Aderente);
- il giorno in cui termina la fase di accumulo, come stabilito all'Art. 3, a seguito della richiesta dell'Aderente di accedere alla prestazione pensionistica;
- il giorno di attivazione della RITA, come stabilito all'Art. 11bis, per la riallocazione conseguente alla richiesta della RITA;
- il giorno di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riallocazione nell'ambito del Montante RITA;
- il giorno di scadenza di ciascuna rata di RITA, qualora il Montante RITA sia allocato nel Capitale in Quote.

**Se la regolare valorizzazione è impedita da cause di forza maggiore che coinvolgano l'operatività dei mercati di riferimento o della Compagnia (ad esempio rilevanti turbative dei mercati che impediscano la corretta valutazione degli attivi, oppure giornate non lavorative per la Compagnia), la Compagnia sospende il calcolo del valore unitario delle Quote fino alla cessazione di tali situazioni e i pagamenti e le operazioni che comportano l'investimento in Quote o il disinvestimento di Quote vengono rinviate fino a quando il valore unitario delle Quote si rende nuovamente disponibile.**

Il valore unitario delle Quote, con la relativa data di valorizzazione, viene pubblicato sul sito internet della Compagnia.

#### **Art. 10 Capitale Rivalutabile: modalità di rivalutazione durante la fase di accumulo**

Come stabilito dal Regolamento della Gestione separata Previattiva UnipolSai, la Compagnia determina mensilmente il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi.

Il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.

- a) Rendimento attribuito** - Il rendimento annuo da attribuire al Capitale Rivalutabile è uguale al tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione separata diminuito di una commissione annua pari a 1,5 punti percentuali.
- b) Misura di rivalutazione** - La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito e non può essere negativa.
- c) Rivalutazione del Capitale Rivalutabile** – Il Capitale Rivalutabile viene rivalutato il 31 dicembre di ogni anno (data della rivalutazione annuale durante la fase di accumulo), nonché al termine della fase di accumulo o al momento della risoluzione del contratto per riscatto totale o per trasferimento della Posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare.

In base alla misura di rivalutazione di cui al precedente punto b), alle ore 24 della data di rivalutazione considerata, il Capitale Rivalutabile viene maggiorato degli interessi maturati nel periodo trascorso dal precedente 31 dicembre, o dalla decorrenza del contratto nel caso della prima rivalutazione. Il calcolo prevede l'applicazione della capitalizzazione composta con il criterio del pro-rata temporis per i periodi inferiori ad un anno, e si effettua:

- c.1) considerando il Capitale Rivalutabile eventualmente risultante alla precedente data di rivalutazione (proporzionalmente ridotto, se del caso, in conseguenza di operazioni di liquidazione parziale di cui agli Art. 11 e 11bis e/o delle riallocazioni di cui al punto b.2 dell'Art. 8 intervenute successivamente), capitalizzato per il periodo trascorso dalla stessa data,
- c.2) aggiungendo gli importi netti da investire in Capitale Rivalutabile relativi ai versamenti effettuati nel periodo e/o alle riallocazioni di cui al punto b.1 dell'Art. 8 intervenute nello stesso periodo (ciascuno proporzionalmente ridotto, se del caso, in conseguenza di operazioni di liquidazione parziale di cui agli Art. 11 e 11bis e/o delle riallocazioni di cui al punto b.2 dell'Art. 8 intervenute successivamente), ciascuno capitalizzato per la frazione di anno trascorsa, rispettivamente, dalla data del versamento o della riallocazione.

#### **Art. 11 Trasferimento, riscatto o anticipazione**

Durante la fase di accumulo, nei casi e nei termini indicati nella Parte III del Regolamento del PIP, l'Aderente può effettuare, **previa Richiesta di cui all'Art. 15**, operazioni di liquidazione, totale o parziale, della Posizione individuale per trasferimento, riscatto e anticipazione.

In caso di riscatto totale della Posizione individuale conseguente al decesso dell'Aderente, la Richiesta deve essere effettuata dagli aventi diritto.

La data dell'operazione di liquidazione è il giorno di accertamento da parte della Compagnia dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il trasferimento, riscatto o anticipazione; il giorno di accertamento è stabilito entro il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte della Compagnia di tutta la documentazione necessaria e dell'esito contabile di tutti i versamenti emessi.

L'operazione di trasferimento o di riscatto totale della Posizione individuale su richiesta dell'Aderente, determina la risoluzione del contratto e la cessazione della partecipazione al PIP con effetto dalle ore 24 della data dell'operazione di liquidazione.

L'ammontare del riscatto totale e il capitale oggetto di trasferimento sono pari alla Posizione individuale maturata alla data dell'operazione di liquidazione, con il disinvestimento di tutte le Quote attribuite al contratto in base al valore unitario delle Quote. riferito alla data di valorizzazione di cui all'Art. 9.

Le operazioni di liquidazione per riscatto parziale e anticipazione riducono la Posizione individuale dell'importo riscattato o anticipato. L'importo complessivo da liquidare viene prelevato per una parte dal Capitale in Quote, in proporzione al suo

ammontare rispetto a quello della Posizione individuale alla data dell'operazione di liquidazione, e per la parte residua dal Capitale Rivalutabile, quale risulterebbe rivalutato a tale data. L'importo da liquidare dal Capitale in Quote comporta il disinvestimento di un numero di Quote pari al rapporto tra l'importo stesso e il valore unitario delle Quote riferito alla data di valorizzazione di cui all'Art. 9.

**Durante la fase di erogazione della rendita non sono consentite operazioni di trasferimento, riscatto o anticipazione.**

#### **Art. 11bis Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)**

Durante la fase di accumulo, nei casi e nei termini indicati nella Parte III del Regolamento del PIP, l'Aderente può ottenere, **previa Richiesta mediante l'apposito modulo di cui all'Art. 15**, l'erogazione frazionata anticipata - in rate mensili o trimestrali - della Posizione individuale o di una sua parte, a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA).

La data di attivazione della RITA coincide con il giorno di accertamento da parte della Compagnia del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; il giorno di accertamento è stabilito entro il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte della Compagnia di tutta la documentazione necessaria e dell'esito contabile di tutti i versamenti emessi. Il numero delle rate da erogare è determinato alla data di decorrenza della RITA in funzione della rateazione prescelta (mensile o trimestrale) e del tempo mancante al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dell'Aderente.

A seguito dell'attivazione della RITA, la porzione della Posizione individuale maturata alla data di attivazione, che l'Aderente ha deciso di destinare alla RITA, viene fatta confluire nella Gestione separata (corrispondente alla linea di investimento più prudente), allo scopo di costituire il "Montante RITA". La conseguente operazione di riallocazione di cui al punto b.1 dell'Art. 8, dal Capitale in Quote al Capitale Rivalutabile, sarà effettuata alla data di valorizzazione di cui all'Art. 9. In alternativa, l'Aderente all'atto della Richiesta può scegliere di far confluire il Montante RITA nel Fondo Interno; in questo caso sarà effettuata un'operazione di riallocazione di cui al punto b.2 dell'Art. 8, dal Capitale Rivalutabile al Capitale in Quote.

Durante il periodo di erogazione della RITA, l'Aderente ha facoltà di modificare la scelta di allocazione del Montante RITA mediante un'operazione di riallocazione da effettuarsi alla data di valorizzazione di cui all'Art. 9. In ogni caso il Montante RITA deve essere tutto allocato o nel Capitale Rivalutabile o nel Capitale in Quote.

- a) Montante RITA allocato nel Capitale Rivalutabile** - La rata da erogare si ottiene dividendo il Montante RITA maturato a quel momento per il numero residuo delle rate da erogare; ogni rata viene erogata al netto delle spese pari a euro 3,00. La rivalutazione del Capitale Rivalutabile comporta la rivalutazione del Montante RITA. L'erogazione di ciascuna rata comporta la liquidazione parziale del Montante RITA, ovvero del Capitale Rivalutabile in cui è allocato.
- b) Montante RITA allocato nel Capitale in Quote** - Ciascuna rata è costituita dal numero di Quote che si ottiene dividendo il numero iniziale delle Quote del Montante RITA per il numero iniziale delle rate da erogare; l'importo da erogare è pari al controvalore delle Quote della rata, determinato alla data di valorizzazione di cui all'Art. 9, al netto delle spese pari a euro 3,00. La variazione del controvalore delle quote comporta la variazione di valore del Montante RITA. L'erogazione di ciascuna rata comporta la liquidazione parziale del Montante RITA, ovvero del Capitale in Quote in cui è allocato, mediante disinvestimento del numero di Quote corrispondente alla rata erogata.

L'Aderente ha facoltà di revocare la RITA interrompendo l'erogazione delle rate residue.

**Il Programma Life Cycle, le operazioni di riallocazione effettuate nell'ambito della Combinazione Libera, le richieste di anticipazione o di riscatto (diverse dal riscatto totale conseguente al decesso dell'Aderente) ovvero della prestazione pensionistica non operano sulla parte di Posizione Individuale corrispondente al Montante RITA.**

#### **Art. 12 Facoltà di riscossione di un capitale al termine della fase di accumulo**

Al termine della fase di accumulo l'Aderente può chiedere - contestualmente alla scelta della modalità di erogazione della rendita ai sensi dell'Art. 13 - che una parte della Posizione individuale maturata gli sia corrisposta in unica soluzione anziché convertita in rendita, con i limiti indicati nella Parte III del Regolamento del PIP.

Nei casi indicati nella Parte III del Regolamento del PIP, l'Aderente ha la possibilità di riscuotere, invece della rendita, l'intera Posizione individuale maturata.

#### **Art. 13 Conversione in rendita della Posizione individuale**

Al termine della fase di accumulo, se l'Aderente è in vita, la Posizione individuale (al netto della parte eventualmente da erogare in forma di capitale ai sensi dell'Art. 12) viene convertita in una rendita annua vitalizia dando inizio alla fase di erogazione.

A seconda dell'opzione scelta dall'Aderente - **da comunicare alla Compagnia con almeno 90 giorni di preavviso rispetto al termine stesso, mediante la Richiesta di cui all'Art. 15** - la rendita annua viene corrisposta, in via posticipata nella rateazione pattuita, con una delle seguenti modalità:

Opzione A: rendita vitalizia: da corrispondere all'Aderente, finché in vita;



- Opzione B: rendita certa nei primi 5 anni e successivamente vitalizia: da corrispondere all'Aderente, finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati - fino al quinto anniversario del termine della fase di accumulo - se si verifica il decesso dell'Aderente prima di tale anniversario;
- Opzione C: rendita certa nei primi 10 anni e successivamente vitalizia: da corrispondere all'Aderente, finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati - fino al decimo anniversario del termine della fase di accumulo - se si verifica il decesso dell'Aderente prima di tale anniversario;
- Opzione D: rendita vitalizia reversibile: da corrispondere all'Aderente finché in vita e successivamente, nella percentuale prestabilita, alla persona preventivamente designata (reversionario/i) finché in vita;
- Opzione E: rendita vitalizia controassicurata: da corrispondere all'Aderente finché in vita e, al suo decesso, il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale pari alla differenza, se positiva, fra i due importi seguenti:
- il valore della Posizione individuale convertito in rendita;
  - la rata di rendita iniziale moltiplicata per il numero delle rate già scadute;
- Opzione F: rendita vitalizia con raddoppio in caso di non autosufficienza: da corrispondere all'Aderente finché in vita e si raddoppia in caso di insorgenza di non autosufficienza che si verifichi nel corso della fase di erogazione (tale scelta non è consentita agli Aderenti che, al termine della fase di accumulo, siano già non autosufficienti o che abbiano superato i 70 anni di età assicurativa), come disciplinata all'Art. 14.

Le rate di rendita dovute sono quelle che scadono prima della data di decesso dell'Aderente (o del reversionario/i, con l'Opzione D), fermo restando il periodo minimo di corresponsione previsto con le Opzioni B e C. Viene corrisposto anche il rateo di rendita vitalizia maturato al momento del decesso dell'Aderente (o del reversionario/i, con l'Opzione D), relativo al tempo trascorso dall'ultima scadenza di rata precedente il decesso o, se non è ancora scaduta la prima rata di rendita, dal termine della fase di accumulo.

Ai fini della rivalutazione annuale della rendita, entro il termine della fase di accumulo la Compagnia trasmetterà all'Aderente il regolamento della Gestione separata a cui sarà collegato il contratto durante la fase di erogazione. La misura annua di rivalutazione si determina con le stesse modalità descritte all'Art. 10 per la fase di accumulo, ma applicando la commissione annua indicata nell'Allegato 1. Ad ogni anniversario del termine della fase di accumulo (data della rivalutazione annuale durante la fase di erogazione della rendita) la rendita da corrispondere nell'anno seguente viene rivalutata della misura annua di rivalutazione risultante.

**Il capitale assicurato in caso di morte con l'Opzione E non è soggetto a rivalutazione.**

**Durante la fase di erogazione della rendita non sono consentite operazioni di trasferimento, riscatto o anticipazione.**

La conversione in rendita viene effettuata applicando alla Posizione individuale, al netto della parte eventualmente da erogare in forma di capitale, gli appositi coefficienti di trasformazione in vigore a quel momento.

**Durante la fase di accumulo, la Compagnia ha facoltà di modificare i coefficienti di trasformazione in rendita (basi demografiche, basi finanziarie e altre basi tecniche di calcolo dei coefficienti stessi) nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; la Compagnia può altresì modificare la misura della commissione annua trattenuta dal rendimento della Gestione separata.**

In caso di modifica, i nuovi coefficienti di trasformazione e/o la nuova commissione annua saranno comunicati all'Aderente con almeno 60 giorni di preavviso rispetto all'effetto della modifica.

In ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi. La modifica dei coefficienti e/o della commissione annua non ha alcun effetto sulla rendita in erogazione.

Nell'Allegato 1 sono riportati i coefficienti di trasformazione (Serie 10/2017) e la commissione annua in vigore alla data di aggiornamento delle presenti Condizioni generali di contratto, per le Opzioni A, B, C, E ed F. Sono anche riportati, a titolo esemplificativo, alcuni coefficienti di trasformazione per l'Opzione D, riferiti a situazioni tipiche; la Compagnia fornisce, su richiesta dell'Aderente, i coefficienti appositamente determinati in funzione dell'età del reversionario/i nonché della misura di reversibilità da applicare.

#### **Art. 14 Condizioni integrative relative all'Opzione F**

Qualora l'Aderente abbia scelto, per la fase di erogazione della rendita, l'Opzione F e la Compagnia abbia accettato il relativo rischio, la Compagnia stessa si impegna a corrispondere all'Aderente, finché in vita, la rendita annua vitalizia immediata (Rendita principale) erogabile in rate mensili posticipate.

Inoltre, nel caso si verifichi lo stato di Non Autosufficienza dell'Aderente (come definito al successivo punto 14.1 e **purché riconosciuto dalla Compagnia**), la Compagnia garantisce - insieme alla suddetta Rendita principale e con le stesse modalità di erogazione - la corresponsione, finché l'Aderente è in vita, della rendita annua vitalizia immediata LTC (Rendita LTC), di importo uguale a quello della Rendita principale.

##### **14.1 Definizione dello stato di Non Autosufficienza**

Lo stato di Non Autosufficienza è determinato dall'incapacità - accertata ai sensi del successivo punto 14.5 - totale e permanente, sia fisica sia conseguente a malattia di Alzheimer o similari demenze invalidanti, di svolgere autonomamente, cioè senza la necessità di assistenza di un'altra persona, almeno 4 delle 6 attività elementari della vita quotidiana di seguito definite.

- *Muoversi*: capacità di spostarsi dal letto alla sedia e viceversa.
- *Lavarsi*: capacità di lavarsi in modo da mantenere l'igiene personale.
- *Vestirsi e svestirsi*: capacità di indossare e togliere correttamente gli abiti e le eventuali protesi.
- *Nutrirsi*: capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile.
- *Usare i servizi igienici*: capacità di usare correttamente i servizi igienici.
- *Mantenere la continenza*: capacità di controllare le funzioni corporali (vescica e intestino), eventualmente ricorrendo ad appositi indumenti protettivi.

#### 14.2 Esclusioni

È escluso dalla garanzia lo stato di Non Autosufficienza dell'Aderente derivante direttamente o indirettamente da:

- un evento (malattia o condizione patologica o Infortunio, inteso come un trauma prodotto all'organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili) preesistente e non dichiarato entro il termine della fase di accumulo; qualora l'Aderente fornisca, entro il termine della fase di accumulo, dichiarazioni in merito ai predetti eventi, la Compagnia, per decidere se accettare il rischio, si riserva la facoltà di chiedere ulteriori accertamenti sanitari;
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Aderente a delitti dolosi;
- atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Aderente a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
- contaminazioni chimiche o batteriologiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti;
- uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria;
- malattie psichiatriche, così come definite nel DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), pubblicato dall'American Psychiatric Association, in vigore al verificarsi dello stato di Non Autosufficienza;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) od altra patologia ad essa collegata, nel caso in cui lo stato di Non Autosufficienza si manifesti nei primi sette anni successivi al termine della fase di accumulo;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- pratica di sport pericolosi (ad esempio paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico in tutte le sue forme, bob, speleologia, alpinismo con scalata di roccia o accesso a ghiacciai, arrampicata libera, canoa fluviale, sport subacquee in genere);
- incidente di volo, se l'Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

Se lo stato di Non Autosufficienza dell'Aderente è determinato da una delle predette cause di esclusione dalla garanzia, la Compagnia non corrisponde la Rendita LTC.

#### 14.3 Limitazioni

La garanzia per lo stato di Non Autosufficienza dovuto ad una causa diversa dall'Infortunio (come definito al precedente punto 13.2), è soggetta ad un periodo di carenza di un anno dal termine della fase di accumulo, periodo esteso a tre anni per i casi dovuti a malattie neurologiche.

Qualora si verifichi lo stato di Non Autosufficienza dell'Aderente determinato da una causa, diversa dall'Infortunio, intervenuta durante il suddetto periodo di carenza, la Compagnia non corrisponde la Rendita LTC.

#### 14.4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso alla conversione della Posizione individuale nella rendita di cui all'Opzione F o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Compagnia si riserva:

- di impugnare l'assicurazione e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'art. 1892 c.c., quando l'Aderente abbia agito con dolo o colpa grave;
- di recedere dall'assicurazione o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'art. 1893 c.c., quando l'Aderente non abbia agito con dolo o colpa grave.

Trascorsi 180 giorni dal termine della fase di accumulo, la Compagnia può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando l'Aderente abbia agito con dolo o colpa grave.

#### 14.5 Denuncia e accertamento dello stato di Non Autosufficienza

Qualora l'Aderente manifesti uno stato di Non Autosufficienza, come definito al precedente punto 14.1, deve esserne fatta denuncia alla Compagnia entro i 90 giorni successivi, mediante raccomandata A.R., per chiedere il pagamento della Rendita LTC. La data della denuncia è il giorno di ricevimento da parte della Compagnia della raccomandata completa di tutta la documentazione richiesta, secondo quanto specificato nel modulo di Richiesta di cui all'Art. 15. Resta fermo che i pagamenti vengono effettuati dalla Compagnia previa consegna da parte degli aventi diritto di tutta la documentazione necessaria –

fatta eccezione per quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità – riportata nel predetto modulo di Richiesta.

**L'Aderente è tenuto a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Compagnia per l'accertamento dello stato di Non Autosufficienza e delle relative cause; inoltre, su richiesta della Compagnia, l'Aderente ha l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti medici necessari per compiere la valutazione funzionale della propria capacità fisica, presso strutture sanitarie e da medici di fiducia della stessa Compagnia.**

La Compagnia si impegna ad accertare lo stato di Non Autosufficienza entro 180 giorni dalla data della denuncia o, comunque, dalla data di ricevimento dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta, inclusa quella relativa agli eventuali accertamenti medici.

#### **14.6 Termini per la corresponsione della Rendita LTC**

La rendita annua LTC viene corrisposta – insieme alla rendita principale - a seguito del riconoscimento da parte della Compagnia dello stato di Non Autosufficienza dell'Aderente.

**La scadenza di pagamento della prima rata mensile di Rendita LTC (data di decorrenza della Rendita LTC) è stabilita alla prima ricorrenza mensile della data di erogazione della Rendita principale che segue di almeno 90 giorni la data di denuncia. Se l'accertamento dello stato di Non Autosufficienza si protrae oltre la suddetta data di decorrenza, la Compagnia corrisponde le rate di Rendita LTC arretrate insieme a quella in scadenza alla prima ricorrenza mensile successiva al riconoscimento.**

#### **14.7 Rivedibilità dello stato di Non Autosufficienza**

L'Aderente riconosciuto in stato di Non Autosufficienza è obbligato a sottoporsi - su richiesta della Compagnia e non più di una volta all'anno - alle visite e agli esami medici necessari per accertare il permanere di tale stato. L'Aderente è inoltre tenuto a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Compagnia per il suddetto accertamento.

Qualora non sussista più lo stato di Non Autosufficienza o, comunque, nel caso che l'Aderente non adempia ai precedenti obblighi, la Compagnia comunica all'Aderente la cessazione della corresponsione della Rendita LTC, a decorrere dalla prima rata mensile successiva alla data della comunicazione stessa.

#### **14.8 Controversie: arbitrato irrituale**

Le controversie di natura medica sul riconoscimento dello stato di Non Autosufficienza dell'Aderente e sugli esiti del riesame di tale stato, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Aderente. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche qualora uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

## **PARTE V) PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA**

### **Art. 15 Pagamenti della Compagnia**

Tutti i pagamenti della Compagnia in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente intermediario incaricato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto, oppure mediante accredito sul conto corrente bancario dell'avente diritto.

I pagamenti vengono effettuati previa Richiesta alla Compagnia, redatta su carta semplice o sull'apposito modulo, disponibile presso gli intermediari incaricati e sul sito internet della Compagnia ([www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)) nell'apposita sezione "Risparmio", "Previdenza" o nella sezione dedicata "Previdenza Complementare", debitamente compilata e sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria – fatta eccezione per quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità - specificata nel modulo stesso in relazione alla causa del pagamento richiesto.

Si precisa che è necessario redigere la Richiesta della RITA, di cui all'Art. 11bis, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia; non è consentito l'utilizzo della carta semplice.

Per i pagamenti conseguenti al termine della fase di accumulo, è inoltre necessario esibire un documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente e dell'eventuale secondo Assicurato.

La documentazione deve essere fornita alla Compagnia tramite il competente intermediario incaricato oppure inviata mediante raccomandata direttamente a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita e Soluzioni Welfare Integrate  
Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna

**specificando gli elementi identificativi del contratto.**

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Compagnia richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento fermo restando quanto stabilito all'Art. 9, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo (come definita nelle presenti Condizioni generali di contratto in relazione all'evento che causa il pagamento e considerando, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, che deve anche essere trascorsa la data di valorizzazione stabilita per il disinvestimento delle Quote). Il termine di 30 giorni è esteso a 120 giorni in caso di trasferimento della Posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare. Decorso il termine previsto per i pagamenti della Compagnia - compreso il termine di 30 giorni stabilito per il pagamento dell'importo da rimborsare in caso di recesso - ed a partire dal suddetto termine, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi moratori sono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, 2° comma del Codice Civile.

**PARTE VI) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ**

**Art. 16 Obblighi della Compagnia e dell'Aderente, legge applicabile**

Gli obblighi contrattuali della Compagnia e dell'Aderente risultano dall'originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana.

**Art. 17 Foro competente**

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo in cui l'Aderente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.

**Art. 18 Tasse e imposte**

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell'Aderente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

**ALLEGATO 1 COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN RENDITA – SPESE NELLA FASE DI EROGAZIONE**

I coefficienti di trasformazione in rendita Serie 10/2017 sono calcolati tenendo conto delle seguenti basi tecniche:

- 1) Basi demografiche: speranza di vita desunta dalla Tavola A62I per rendite vitalizie, indifferenziata per sesso (Unisex con composizione: 40% maschi; 60% femmine) e distinta per anno di nascita elaborata dall'ANIA. Per il calcolo dei coefficienti relativi all'Opzione F sono utilizzate anche basi tecniche secondarie per la valutazione del rischio di insorgenza dello Stato di Non Autosufficienza.
- 2) Basi finanziarie: tasso tecnico di interesse pari allo 0% annuo composto.
- 3) Altre basi tecniche: spese per il servizio di erogazione della rendita pari allo 0,8% della rendita annua stessa, maggiorato di tante volte lo 0,1% per quante sono le rate di rendita dovute nell'anno. La rendita annua derivante dall'applicazione dei coefficienti di trasformazione è già al netto delle spese per il servizio di erogazione della rendita.

I coefficienti di trasformazione riportati nelle tabelle delle pagine seguenti forniscono il valore della rendita annua assicurata, pagabile in rate posticipate, per ogni 1.000.00 Euro della Posizione individuale da convertire in rendita e si applicano in funzione della rateazione della rendita e dell'età corretta dell'Aderente al termine della fase di accumulo. L'età corretta si determina applicando all'età assicurativa (calcolata in anni interi al termine della fase di accumulo, arrotondata per eccesso se la frazione di anno supera 6 mesi oppure per difetto in caso contrario) la seguente correzione in funzione dell'anno di nascita:

<b>Anno di nascita</b>	<b>Correzione (in anni) dell'età assicurativa</b>
Dal 1927 al 1938	+ 3
Dal 1939 al 1947	+ 2
Dal 1948 al 1957	+ 1

Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1977	- 1
Dal 1978 al 1989	- 2
Dal 1990 al 2001	- 3
Dal 2002 al 2014	- 4
Dal 2015 al 2020	- 5
Dal 2021 in poi	- 6

Durante la fase di erogazione, oltre alle spese di cui al precedente punto 3), la Compagnia trattiene dal rendimento della Gestione separata una commissione annua pari a 1,2 punti percentuali.

<b>Età corretta (anni)</b>	<b>Opzione A - rendita annua (per ogni 1.000,00 Euro da convertire) erogabile in rate:</b>					
	<b>annuali</b>	<b>semestrali</b>	<b>quadrimestrali</b>	<b>trimestrali</b>	<b>bimestrali</b>	<b>mensili</b>
50	24,6439	24,4674	24,3930	24,3438	24,2709	24,1034
51	25,2436	25,0591	24,9816	24,9307	24,8554	24,6832
52	25,8718	25,6786	25,5978	25,5450	25,4672	25,2902
53	26,5302	26,3277	26,2435	26,1887	26,1082	25,9260
54	27,2209	27,0085	26,9206	26,8635	26,7802	26,5926
55	27,9463	27,7232	27,6313	27,5719	27,4856	27,2922
56	28,7097	28,4751	28,3789	28,3170	28,2275	28,0280
57	29,5145	29,2674	29,1666	29,1020	29,0090	28,8031
58	30,3642	30,1036	29,9978	29,9304	29,8337	29,6208
59	31,2632	30,9879	30,8767	30,8061	30,7054	30,4853
60	32,2151	31,9238	31,8068	31,7328	31,6279	31,3999
61	33,2245	32,9157	32,7923	32,7147	32,6052	32,3688
62	34,2965	33,9687	33,8383	33,7568	33,6423	33,3969
63	35,4362	35,0875	34,9496	34,8637	34,7439	34,4889
64	36,6490	36,2773	36,1311	36,0406	35,9149	35,6495
65	37,9441	37,5472	37,3919	37,2962	37,1641	36,8876
66	39,3309	38,9060	38,7406	38,6393	38,5004	38,2117
67	40,8184	40,3624	40,1859	40,0784	39,9318	39,6301
68	42,4171	41,9265	41,7378	41,6234	41,4685	41,1524
69	44,1394	43,6101	43,4077	43,2856	43,1215	42,7899
70	45,9982	45,4256	45,2078	45,0773	44,9031	44,5544
71	48,0082	47,3868	47,1519	47,0119	46,8264	46,4590
72	50,1859	49,5094	49,2552	49,1047	48,9065	48,5186
73	52,5480	51,8092	51,5333	51,3708	51,1587	50,7481
74	55,1144	54,3049	54,0043	53,8285	53,6007	53,1650
75	57,9085	57,0183	56,6898	56,4989	56,2534	55,7899
76	60,9575	59,9749	59,6147	59,4066	59,1413	58,6468
77	64,2919	63,2032	62,8066	62,5790	62,2912	61,7622
78	67,9434	66,7324	66,2940	66,0441	65,7308	65,1631
79	71,9359	70,5839	70,0976	69,8222	69,4799	68,8690
80	76,3020	74,7870	74,2457	73,9411	73,5659	72,9065
81	81,0752	79,3717	78,7670	78,4289	78,0162	77,3025
82	86,2892	84,3673	83,6896	83,3132	82,8578	82,0830
83	91,9927	89,8174	89,0553	88,6348	88,1306	87,2872

<b>Età corretta (anni)</b>	<b>Opzione B - rendita annua (per ogni 1.000,00 Euro da convertire) erogabile in rate:</b>					
	<b>annuali</b>	<b>semestrali</b>	<b>quadrimestrali</b>	<b>trimestrali</b>	<b>bimestrali</b>	<b>mensili</b>
50	24,6325	24,4571	24,3831	24,3341	24,2614	24,0942
51	25,2307	25,0474	24,9704	24,9197	24,8446	24,6728
52	25,8571	25,6654	25,5852	25,5326	25,4550	25,2783
53	26,5137	26,3129	26,2292	26,1746	26,0944	25,9126
54	27,2024	26,9918	26,9045	26,8478	26,7648	26,5775
55	27,9256	27,7046	27,6134	27,5543	27,4684	27,2754
56	28,6867	28,4544	28,3589	28,2974	28,2083	28,0093
57	29,4887	29,2442	29,1443	29,0801	28,9876	28,7822
58	30,3353	30,0776	29,9728	29,9059	29,8097	29,5975
59	31,2305	30,9585	30,8484	30,7784	30,6784	30,4589
60	32,1779	31,8904	31,7746	31,7013	31,5971	31,3699
61	33,1819	32,8776	32,7556	32,6787	32,5700	32,3345
62	34,2477	33,9249	33,7963	33,7155	33,6020	33,3576
63	35,3802	35,0373	34,9013	34,8164	34,6976	34,4438
64	36,5848	36,2199	36,0759	35,9865	35,8620	35,5980
65	37,8703	37,4812	37,3284	37,2340	37,1034	36,8284
66	39,2452	38,8294	38,6671	38,5673	38,4300	38,1432
67	40,7180	40,2728	40,0999	39,9942	39,8495	39,5499
68	42,2983	41,8207	41,6362	41,5239	41,3713	41,0578
69	43,9970	43,4835	43,2862	43,1667	43,0054	42,6769
70	45,8255	45,2722	45,0608	44,9334	44,7625	44,4176
71	47,7963	47,1989	46,9718	46,8357	46,6543	46,2916
72	49,9233	49,2768	49,0323	48,8867	48,6937	48,3116
73	52,2200	51,5190	51,2553	51,0991	50,8934	50,4901
74	54,7015	53,9400	53,6551	53,4872	53,2676	52,8412
75	57,3841	56,5557	56,2474	56,0666	55,8316	55,3801
76	60,2851	59,3828	59,0487	58,8537	58,6019	58,1229
77	63,4215	62,4379	62,0754	61,8649	61,5948	61,0859
78	66,8081	65,7354	65,3419	65,1145	64,8243	64,2830
79	70,4515	69,2818	68,8546	68,6088	68,2970	67,7206
80	74,3581	73,0842	72,6207	72,3551	72,0200	71,4061
81	78,5294	77,1444	76,6424	76,3557	75,9958	75,3418
82	82,9612	81,4592	80,9166	80,6077	80,2216	79,5252
83	87,6464	86,0238	85,4391	85,1074	84,6941	83,9533

<b>Età corretta (anni)</b>	<b>Opzione C - rendita annua (per ogni 1.000,00 Euro da convertire) erogabile in rate:</b>					
	<b>annuali</b>	<b>semestrali</b>	<b>quadrimestrali</b>	<b>trimestrali</b>	<b>bimestrali</b>	<b>mensili</b>
50	24,5965	24,4230	24,3495	24,3009	24,2286	24,0618
51	25,1904	25,0092	24,9328	24,8825	24,8078	24,6365
52	25,8120	25,6226	25,5431	25,4910	25,4139	25,2377
53	26,4632	26,2650	26,1822	26,1281	26,0484	25,8672
54	27,1459	26,9383	26,8520	26,7957	26,7133	26,5268
55	27,8623	27,6446	27,5545	27,4961	27,4107	27,2187
56	28,6156	28,3870	28,2929	28,2320	28,1436	27,9456
57	29,4086	29,1684	29,0699	29,0065	28,9148	28,7105
58	30,2447	29,9919	29,8888	29,8227	29,7274	29,5165
59	31,1276	30,8612	30,7531	30,6840	30,5850	30,3670
60	32,0607	31,7797	31,6661	31,5939	31,4909	31,2653
61	33,0478	32,7510	32,6316	32,5560	32,4487	32,2151
62	34,0936	33,7796	33,6538	33,5747	33,4627	33,2206
63	35,2021	34,8695	34,7370	34,6539	34,5370	34,2857
64	36,3777	36,0251	35,8852	35,7979	35,6758	35,4148
65	37,6273	37,2530	37,1052	37,0134	36,8855	36,6141
66	38,9573	38,5595	38,4032	38,3065	38,1725	37,8900
67	40,3735	39,9504	39,7848	39,6829	39,5423	39,2479
68	41,8823	41,4318	41,2564	41,1488	41,0012	40,6941
69	43,4899	43,0101	42,8241	42,7105	42,5553	42,2347
70	45,2017	44,6908	44,4934	44,3734	44,2102	43,8752
71	47,0224	46,4785	46,2692	46,1424	45,9707	45,6203
72	48,9556	48,3772	48,1555	48,0215	47,8408	47,4743
73	51,0028	50,3887	50,1539	50,0125	49,8225	49,4389
74	53,1635	52,5130	52,2649	52,1158	51,9162	51,5149
75	55,4343	54,7476	54,4863	54,3295	54,1200	53,7003
76	57,8086	57,0869	56,8125	56,6482	56,4289	55,9904
77	60,2758	59,5212	59,2345	59,0628	58,8338	58,3763
78	62,8179	62,0344	61,7366	61,5581	61,3199	60,8435
79	65,4073	64,6008	64,2936	64,1093	63,8627	63,3680
80	68,0102	67,1890	66,8752	66,6862	66,4325	65,9207
81	70,5868	69,7609	69,4437	69,2518	68,9926	68,4653
82	73,1024	72,2808	71,9632	71,7698	71,5067	70,9655
83	75,5327	74,7228	74,4072	74,2136	73,9477	73,3943



<b>Età corretta Aderente (anni)</b>	<b>Opzione D - rendita annua (per ogni 1.000,00 Euro da convertire) erogabile in rate annuali con una percentuale di reversibilità del 100%:</b>			
	<b>Età corretta reversionario (anni)</b>			
	60	65	70	75
65	29,4296	32,1281	34,3889	36,0010
66	29,7105	32,6248	35,1501	37,0115
67	29,9713	33,1012	35,9061	38,0460
68	30,2120	33,5552	36,6525	39,1008
69	30,4329	33,9849	37,3851	40,1717
70	30,6345	34,3889	38,0992	41,2534
71	30,8175	34,7662	38,7905	42,3399
72	30,9827	35,1161	39,4551	43,4248
73	31,1312	35,4383	40,0890	44,5008
74	31,2639	35,7331	40,6893	45,5605
75	31,3822	36,0010	41,2534	46,5967

<b>Età corretta Aderente (anni)</b>	<b>Opzione D - rendita annua (per ogni 1.000,00 Euro da convertire) erogabile in rate annuali con una percentuale di reversibilità del 60%:</b>			
	<b>Età corretta reversionario (anni)</b>			
	60	65	70	75
65	32,3316	34,2266	35,7279	36,7539
66	32,9327	35,0128	36,7110	37,9057
67	33,5361	35,8093	37,7219	39,1085
68	34,1416	36,6151	38,7595	40,3631
69	34,7491	37,4292	39,8226	41,6700
70	35,3585	38,2505	40,9092	43,0288
71	35,9695	39,0777	42,0175	44,4386
72	36,5818	39,9097	43,1452	45,8982
73	37,1949	40,7449	44,2894	47,4046
74	37,8085	41,5821	45,4473	48,9550
75	38,4223	42,4202	46,6163	50,5462

<b>Età corretta (anni)</b>	<b>Opzione E - rendita annua (per ogni 1.000,00 Euro da convertire) erogabile in rate:</b>					
	<b>annuali</b>	<b>semestrali</b>	<b>quadrimestrali</b>	<b>trimestrali</b>	<b>bimestrali</b>	<b>mensili</b>
50	22,5889	22,4296	22,3565	22,3048	22,2230	22,0225
51	23,0591	22,8936	22,8179	22,7645	22,6849	22,4729
52	23,5478	23,3757	23,2973	23,2476	23,1588	22,9406
53	24,0561	23,8770	23,8010	23,7429	23,6512	23,4266
54	24,5851	24,3986	24,3180	24,2579	24,1633	23,9319
55	25,1361	24,9448	24,8561	24,7938	24,6960	24,4576
56	25,7104	25,5086	25,4163	25,3519	25,2508	25,0050
57	26,3091	26,0961	26,0002	25,9333	25,8288	25,5830
58	26,9313	26,7088	26,6089	26,5396	26,4313	26,1754
59	27,5808	27,3481	27,2441	27,1720	27,0600	26,7931
60	28,2592	28,0156	27,9073	27,8324	27,7258	27,4374
61	28,9683	28,7132	28,6002	28,5321	28,4083	28,1100
62	29,7102	29,4427	29,3326	29,2497	29,1212	28,8125
63	30,4869	30,2116	30,0863	29,9999	29,8665	29,5467
64	31,3009	31,0059	30,8747	30,7848	30,6460	30,3147
65	32,1499	31,8375	31,7002	31,6063	31,4620	31,1315
66	33,0375	32,7087	32,5648	32,4668	32,3166	31,9679
67	33,9685	33,6220	33,4711	33,3687	33,2274	32,8433
68	34,9455	34,5800	34,4373	34,3273	34,1590	33,7599
69	35,9716	35,5949	35,4255	35,3104	35,1348	34,7200
70	37,0500	36,6394	36,4612	36,3407	36,1574	35,7262
71	38,1698	37,7348	37,5473	37,4210	37,2296	36,7993
72	39,3447	38,8842	38,6868	38,5543	38,3804	37,8929
73	40,5790	40,0910	39,9053	39,7622	39,5453	39,0376
74	41,8767	41,3660	41,1419	40,9916	40,7648	40,2362
75	43,2281	42,6735	42,4371	42,2792	42,0420	41,5265
76	44,6327	44,0438	43,7942	43,6283	43,4210	42,8184
77	46,1063	45,4805	45,2449	45,0647	44,7939	44,1665
78	47,6539	46,9835	46,6987	46,5093	46,2261	45,5734
79	49,2322	48,5173	48,2164	48,0175	47,7214	47,0732
80	50,8812	50,1210	49,8488	49,6318	49,3072	48,5592
81	52,6092	51,7905	51,4462	51,2185	50,8796	50,1034
82	54,3407	53,4712	53,1081	52,8693	52,5996	51,7380
83	56,1492	55,2633	54,8685	54,6072	54,2180	53,3262

<i>Età corretta (anni)</i>	<i>Opzione F - rendita annua (per ogni 1.000,00 Euro da convertire) erogabile in rate mensili</i>
50	22,8189
51	23,3376
52	23,8791
53	24,4447
54	25,0357
55	25,6540
56	26,3022
57	26,9826
58	27,6977
59	28,4507
60	29,2441
61	30,0811
62	30,9655
63	31,9006
64	32,8900
65	33,9402
66	35,0573
67	36,2471
68	37,5167
69	38,8743
70	40,3277
71	41,8859
72	43,5591
73	45,3568

**ALLEGATO 2    REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO****Regolamento del Fondo interno “PreviGlobale”****ARTICOLO 1: ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO INTERNO**

La Compagnia ha istituito in data 10 maggio 2017, il Fondo Interno “PreviGlobale” (di seguito definito “Fondo”), gestito secondo le modalità previste dal presente Regolamento e caratterizzato da specifici obiettivi e limiti di investimento e conseguentemente da un Profilo di rischio, come precisato al successivo art. 3.

Il Fondo è destinato esclusivamente agli Aderenti a Piani Individuali Pensionistici istituiti dalla Compagnia, a cui viene collegato. Il Fondo è regolato dalle disposizioni del Provvedimento ISVAP del 10 novembre 2006, n. 2472 e della Circolare ISVAP n. 474 del 21 febbraio 2002.

Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

**ARTICOLO 2: OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL FONDO**

Il Fondo persegue l’obiettivo di incrementare nel tempo il valore degli investimenti (c.d. patrimonio del Fondo) attraverso una gestione attiva rispetto al *benchmark*.

**Non esiste alcuna garanzia né di rendimento né di rimborso del capitale investito.**

Il patrimonio del Fondo è suddiviso in quote ed è amministrato separatamente da quello della Compagnia e da quello di ogni altro Fondo da essa gestito. Il Fondo è denominato in Euro e si caratterizza per essere ad accumulazione dei proventi: tutti i proventi derivanti dalla gestione non vengono distribuiti, ma vengono reinvestiti nel Fondo stesso, determinando quindi un aumento del valore delle quote in cui il patrimonio del Fondo è suddiviso.

La gestione del Fondo e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia che vi provvede attuando una gestione professionale degli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo.

La Compagnia si riserva la facoltà di affidare il servizio di gestione del patrimonio del Fondo a intermediari abilitati a tale attività, anche appartenenti al Gruppo della Compagnia, che operino nel rispetto del presente Regolamento sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio periodicamente stabiliti dalla Compagnia. La Compagnia esercita un costante controllo sulla rispondenza dell’esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite e mantiene esclusiva responsabilità per l’attività di gestione del Fondo.

**ARTICOLO 3: TIPOLOGIA DEL FONDO E PROFILO DI RISCHIO.**

Il Fondo è di tipo azionario e si prefigge, pertanto, una crescita del valore delle quote nel tempo principalmente attraverso investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario.

Il Profilo di rischio è alto.

**ARTICOLO 4: CRITERI DEGLI INVESTIMENTI E CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA’ DETENUTE DAL FONDO**

Le attività oggetto di investimento del patrimonio del Fondo sono individuate:

1. in conformità al Profilo di rischio del Fondo stesso;
2. nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

La Compagnia, nella gestione degli investimenti adotta uno stile di gestione “attivo” ovvero non si propone di replicare passivamente la composizione degli indici. Pertanto adotta criteri atti a selezionare dinamicamente gli strumenti finanziari con l’obiettivo di comporre un portafoglio il cui rendimento atteso sia superiore a quello del benchmark, tenendo conto del rischio assunto. Il portafoglio del Fondo potrà conseguentemente discostarsi dalla composizione del benchmark, sia per quanto attiene ai pesi relativi di ciascun indice, sia per quanto attiene alla possibilità di selezionare titoli non ricompresi negli indici che compongono il benchmark.

In coerenza con la tipologia e la finalità del Fondo, gli investimenti, denominati in Euro o in altre valute, sono costituiti principalmente da quote e/o azioni di O.I.C.R., titoli azionari, titoli obbligazionari e strumenti di mercato monetario; gli O.I.C.R. (compresi gli ETF) possono essere sia di diritto comunitario che di diritto estero e devono essere conformi alla normativa vigente.

Il Fondo può inoltre investire in depositi bancari e altri strumenti monetari entro i limiti previsti per la categoria di appartenenza.

I limiti agli investimenti, che riguardano sia gli O.I.C.R. (compresi gli ETF) sia le attività finanziarie detenute direttamente, per le principali classi di attività, sono i seguenti:

Azionario		Obbligazionario		Monetario		Liquidità	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
70%	100%	0%	30%	0%	20%	0%	10%

Per le attività finanziarie di tipo obbligazionario la categoria emittenti è rappresentata, da Stati sovrani, organismi sovranazionali e da emittenti corporate.

Per la quota di patrimonio investita direttamente in titoli di capitale, la categoria emittenti è rappresentata sia da società ad elevata capitalizzazione che da società a media e piccola capitalizzazione.

Potranno essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalle normative vigenti, con finalità di gestione efficace di portafoglio e di copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel Fondo, coerentemente con la tipologia del Fondo. E' inoltre consentito l'investimento in O.I.C.R. (compresi gli ETF) che utilizzano strumenti derivati sia per finalità di copertura del rischio che per una più efficiente gestione.

La natura degli investimenti effettuati può comportare un'esposizione al rischio di cambio: la gestione terrà conto dell'andamento dei mercati valutari e potrà utilizzare, ove ritenuto opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.

Potranno essere selezionati, nel rispetto della normativa vigente, strumenti di natura obbligazionaria e monetaria emessi anche dalla Compagnia stessa o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Compagnia.

Non è previsto l'investimento in quote o azioni di O.I.C.R. emessi, promossi o gestiti dalla Compagnia stessa o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Compagnia ("O.I.C.R. collegati").

Per la valutazione del rischio dell'investimento e degli obiettivi del Fondo, la Compagnia ha individuato un parametro di riferimento (c.d. benchmark) composto da indici elaborati da fornitori terzi che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui viene investito il patrimonio del Fondo. La descrizione e le caratteristiche degli indici utilizzati sono riportati al seguente Art. 5.

#### ARTICOLO 5: BENCHMARK

Il benchmark di riferimento del Fondo è composto dai seguenti indici, pesati per le percentuali sotto indicate:

- 90% MSCI All Countries WORLD Daily Total Return Net Dividend espresso in dollari USA e valorizzato in euro.
- 10% JP Morgan 3M Euro Cash Index.

La descrizione dei suddetti indici è la seguente:

- **MSCI All Countries World Daily Total Return Net Dividend** è un indice azionario globale calcolato e pubblicato giornalmente dal provider MSCI. L'indice è rappresentativo dell'andamento dei mercati azionari mondiali, sviluppati ed emergenti.
- **JPMorgan 3M Euro Cash Index** è un indice che riflette l'andamento della redditività del mercato monetario nei Paesi europei appartenenti all'area della moneta unica europea (Euro).

#### ARTICOLO 6: SPESE E ONERI A CARICO DEL FONDO

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- la commissione di gestione, pari alla percentuale annua dell'1,80%, calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione e prelevata mensilmente.
- gli oneri inerenti alla compravendita delle attività costituenti il patrimonio del Fondo e ulteriori oneri di pertinenza diretta;
- le imposte e tasse relative alla gestione del Fondo;
- le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo;
- il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in O.I.C.R., non potranno gravare indirettamente sul Fondo (ferme le spese indicate alle lettere a, b, c, d, e, f del presente articolo) le commissioni di gestione applicate dagli O.I.C.R. stessi in cui sono investite le relative disponibilità, salvi i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni a carattere generale; in

questo ultimo caso, nell'ipotesi di eventuali investimenti in O.I.C.R. alternativi, le commissioni di gestione annua degli stessi non potranno comunque superare l'1,80% ed eventuali commissioni di *overperformance* non potranno superare il 25%.

Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli O.I.C.R. oggetto di investimento sono contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione fra le attività del Fondo.

Il Fondo investe esclusivamente in O.I.C.R. (inclusi gli ETF) che non siano gravati da commissioni di ingresso e di uscita.

Sono a carico della Compagnia tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo, comprese, in particolare, le spese derivanti dall'affidamento della gestione ad intermediari abilitati.

#### **ARTICOLO 7: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO**

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso, al netto delle eventuali passività.

Ai fini del calcolo del valore della quota la Compagnia calcola il valore complessivo netto del Fondo, settimanalmente, il terzo giorno lavorativo borsistico in Italia di ogni settimana (giorno di valorizzazione) utilizzando i prezzi relativi al primo giorno lavorativo borsistico della stessa settimana (giorno di riferimento).

Nel caso in cui in una settimana non sia aperta e regolarmente funzionante la Borsa Valori Nazionale per almeno tre giorni lavorativi, il valore complessivo netto del Fondo verrà calcolato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Se, a causa di forza maggiore il valore unitario delle quote non potesse essere valorizzato in relazione al suddetto giorno di riferimento, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario delle quote del giorno in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione. La Compagnia sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Compagnia può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle quote nel caso di interruzione temporanea dell'attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

I criteri e i principi contabili utilizzati per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo sono i seguenti:

- il valore è riferito sempre al giorno di riferimento;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive, emergenti dalle evidenze patrimoniali, del giorno di riferimento; tali consistenze sono rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla stessa data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità".
- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura del giorno di riferimento;
- i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presumibile valore di realizzo determinato sulla base del valore corrente dei titoli negoziati in mercati regolamentati aventi analoghe caratteristiche;
- la conversione in euro dei valori mobiliari espressi in valuta diversa dall'euro, avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea del giorno di riferimento;
- il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri, specificati al precedente Art.6 maturati ma non ancora prelevati dal Fondo.

#### **ARTICOLO 8: NUMERO DELLE QUOTE, VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E SUA PUBBLICAZIONE**

Il valore unitario della quota viene calcolato settimanalmente, il terzo giorno lavorativo borsistico in Italia di ogni settimana, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato secondo il disposto dell'articolo 7, per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento. Il valore unitario di ogni quota viene arrotondato al terzo decimale.

Il valore unitario della quota è pubblicato sul sito internet della Compagnia.

#### **ARTICOLO 9 – LIQUIDAZIONE, INCORPORAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

La Compagnia può effettuare le seguenti operazioni nell'interesse degli Aderenti:

- a) coinvolgere il Fondo in operazioni di scissione, incorporazione o fusione dello stesso con altri Fondi della Compagnia che abbiano caratteristiche simili.
- b) liquidare il Fondo previo passaggio dei contratti collegati ad altro Fondo della Compagnia che abbia caratteristiche simili.
- c) modificare il Regolamento conseguentemente a variazione della normativa primaria o secondaria oppure a seguito di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per gli Aderenti.

Le modifiche di cui alla lettera c) saranno trasmesse tempestivamente agli Organi di Vigilanza competenti e comunicate a tutti gli Aderenti.

Almeno 30 giorni prima della data stabilita per le operazioni di cui alle lettere a) e b) , la Compagnia ne dà preavviso agli Aderenti dei contratti collegati ai Fondi coinvolti, fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

**ALLEGATO 3    REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA****Regolamento della Gestione separata “Previattiva UnipolSai”****Art. 1**

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito la “Compagnia”), a fronte degli impegni di natura previdenziale assunti con Piani Individuali Pensionistici (PIP) istituiti dalla Compagnia ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modifiche e integrazioni), attua una speciale forma di gestione degli investimenti - i cui attivi costituiscono patrimonio separato e autonomo, non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato - contraddistinta con il nome "Previattiva UnipolSai" (di seguito la “Gestione separata”). La Gestione separata è conforme alle disposizioni del Regolamento ISVAP del 3 giugno 2011, n. 38 e del Provvedimento ISVAP del 10 novembre 2006, n. 2472.

Il presente Regolamento della Gestione separata è parte integrante delle condizioni contrattuali.

**Art. 2**

La valuta di denominazione della Gestione separata è l’euro.

**Art. 3**

L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione separata competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Le scelte d’investimento mirano a ottimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.

Lo stile gestionale adottato è finalizzato a perseguire la sicurezza, la prudenza, la liquidità degli investimenti, tenuto conto della struttura degli impegni assunti e delle garanzie offerte dai PIP collegati alla Gestione separata.

Le risorse della Gestione separata sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, in conformità alla normativa vigente. Le principali tipologie di investimento sono di seguito descritte.

- Investimenti obbligazionari: le scelte di investimento di natura obbligazionaria sono effettuate in coerenza con la struttura dei passivi e, a livello di singoli emittenti, in funzione della redditività e del rispettivo merito di credito.
- Investimenti azionari: gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.
- Investimenti immobiliari: gli investimenti immobiliari sono effettuati prevalentemente in beni immobili, incluse le azioni di società immobiliari.

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati, con lo scopo di realizzare un’efficace gestione e di ridurre la rischiosità del portafoglio della gestione stessa, e in Oicr alternativi.

La composizione delle attività della Gestione separata rispetta i seguenti limiti quantitativi:

<b>Tipologia di investimento</b>	<b>Massimo</b>
Investimenti in titoli obbligazionari, monetari e altri valori assimilabili	100%
Investimenti immobiliari e altri valori assimilabili	20%
Investimenti in titoli azionari e altri valori assimilabili	35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	20%

Al fine di contenere l’esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l’esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

I titoli corporate con rating inferiore all’investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 15% del portafoglio.

Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.

La Compagnia per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.

Nell’ambito della politica d’investimento relativa alla Gestione separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Compagnia si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 5%;



- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali la Compagnia detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

**Art. 4**

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Per risultato finanziario della Gestione separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo art. 7. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione separata per i beni già di proprietà della Compagnia.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

**Art. 5**

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i PIP che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione separata.

**Art. 6**

Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il "contributo di vigilanza" dovuta alla COVIP ai sensi di legge, eventuali imposte e tasse; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

**Art. 7**

Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

**Art. 8**

La Gestione separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione separata stessa al presente Regolamento.

**Art. 9**

Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Compagnia si riserva di coinvolgere la Gestione separata in operazioni di scissione o fusione con altre Gestioni separate della Compagnia stessa. Almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'operazione di scissione o di fusione, la Compagnia ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.



#### UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - [unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it](mailto:unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584  
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 - R.E.A. 511469  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione  
Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

[www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) - [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)